

Istituto Superiore di Sanità

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

VISTI il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto;

VISTO che nell'ambito delle seguenti convenzioni:

- Convenzione sottoscritta in data 01/01/2017 fra DG-SANCO e l'Istituto Superiore di Sanità concernente il "C.E. Framework partnership agreement SANCO/2006/FOOD SAFETY/031 per Escherichia coli"
- Convenzione stipulata in data 22/12/2016 fra MIN. SALUTE e l'ISS CCM "I medicinali ad azione immunologica acquisto pipettatrici e spettrofotometro" è necessario procedere all'acquisto di prodotti di biologia molecolare e di materiale scientifico di laboratorio (attrezzature non inventariabili);

CONSIDERATO che, nell'ambito delle sopracitate convenzioni, è necessario procedere all'acquisto di prodotti di biologia molecolare e di materiale scientifico di laboratorio (attrezzature non inventariabili); necessari ed ottimali per far fronte alle attività di analisi dei progetti;

VISTO il proprio Decreto in data 17.03.2017 con il quale il Dott. Umberto Agrimi, è stato nominato – ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 – Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la fornitura sopra indicata;

VISTA la relazione del RUP in data 10.04.2017 nella quale sono state elencate le prescrizioni e le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura;

CONSIDERATO che, così come risultante dalla sopra citata relazione, il RUP ha constatato che non risultano attive Convenzioni CONSIP riferibili alla procedura in parola, e che non sono presenti i prezzi di riferimento di cui all'art. 9, comma 7 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89);

CONSIDERATO che, l'importo previsto per la fornitura in parola è stato individuato dal RUP in Euro 2.898,00= + IVA., e Euro 1.277,00= Esente IVA (Art. 72 D.P.R. 633/72) così come risultante dal preventivo acquisito dal RUP: 869F del 20.03.2017 e 680F del 07.04.2017 che tale costo è stato, pertanto, considerato congruo;

CONSIDERATO che, relativamente alla fornitura di che trattasi, il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla c.d. "soglia comunitaria";

VISTO l'art. 10 comma 3 del D.Lgs 218/2016;

CONSIDERATO, pertanto, che per la l'affidamento della fornitura in parola verrà attivata una procedura sotto la soglia comunitaria ai sensi dell'art 63, comma 2, lett. b) del d.Lgs n. 50/2016 per i lavori, le forniture, e i servizi che possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per le seguente ragione: concorrenza assente per motivi

PREA3
DEN 35



tecnici, mediante il ricorso ad una procedura negoziata fuori Me.Pa ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.L.gs n. 218 del 25.11.2016 per l'acquisto di beni e servizi correlati ad attività di ricerca.

CONSIDERATO che l'affidamento diretto all'Operatore Economico AURUGENE è motivato dall'esclusività nella fornitura e commercializzazione dei prodotti richiesti e nell'affidabilità e alto livello qualitativo dei prodotti necessari atti al mantenimento e riproducibilità degli standard sperimentali conseguibili inoltre, la fornitura dei suddetti prodotti di biologia molecolare e materiale scientifico di laboratorio (attrezzature non inventariabili) può essere effettuata solo dal suddetto operatore economico essendo l'unica ditta autorizzata alla vendita e alla distribuzione dei prodotti, che risultano essere quelli specifici per le esigenze sperimentali e per continuità di riproducibilità dei risultati per lo svolgimento dei progetti summenzionati. Pertanto l'O.E. scelto, è l'unico in grado di effettuare la fornitura richiesta con le necessarie garanzie di funzionalità e riproducibilità delle ricerche in corso.

CONSIDERATO che la fornitura oggetto della sopra citata procedura tramite acquisto diretto fuori Me.PA, dovrà essere effettuata entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della lettera di acquisto;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di procedere all'attivazione della procedura sotto soglia per l'affidamento della fornitura di prodotti di biologia molecolare e materiale scientifico di laboratorio (attrezzature non inventariabili);

DECRETA

ART. 1

Viene attivata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata fuori Me.PA, finalizzata all'affidamento della fornitura di cui sopra.

ART. 2

L'importo complessivo per l'acquisto di cui all'art. 1 viene stabilito in Euro 4.812,56= (quattromilaottocentododici/56 euro), di cui Euro 2.898,00 + Euro 637,56 IVA al 22% ed Euro 1.277,00 esente IVA (Art. 72 D.P.R. 633/72)

Il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero

ART. 3

Alla relativa spesa complessiva sarà fatto fronte con i fondi i cui impegni sono stati prenotati sulle Voce di Bilancio U.: **2078**, Fascicolo K05, partita contabile **1564/2017**, Subimpegno 2 e Voce di Bilancio U.: **2508**, Fascicolo 2S36, partita contabile **1493/2017**, Subimpegno 1 del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità per l'Esercizio Finanziario 2017.

Roma, 10.04.2017

Il Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche (Dr.ssa Rosa Maria Martoccia)

W